

Possibilità di istituire dei beneficiari per persone che convivono con un partner in concubinato (convivente)

Informazioni sulla clausola beneficiaria con esempi

A cosa mi serve una clausola beneficiaria?

Una clausola beneficiaria disciplina la destinazione del suo capitale di decesso nell'eventualità che lei deceda prima del pensionamento. Poiché le casse pensione non sono assoggettate al diritto ereditario, per i superstiti vigono condizioni specifiche. Vale quindi la pena di riflettere tempestivamente sulle possibilità e sulle misure necessarie. Per meglio prendere in considerazione la sua situazione individuale, la Asga consente ora di designare, oltre ad eventuali coniugi, anche altri beneficiari.

Le prestazioni per i superstiti sono disciplinate dagli art. 22–25 del Regolamento della cassa dell'Asga. Se lei non desidera apportare modifiche alla successione standard, non è necessario che compili una dichiarazione beneficiaria. In caso contrario, può modificare individualmente la successione e la ripartizione in conformità alle possibilità esposte di seguito. Richiamiamo la sua attenzione sul fatto che un partner in concubinato non acquisisce automaticamente la qualità di beneficiario. Egli deve essere notificato per iscritto all'Asga.

Il formulario «Dichiarazione beneficiaria / Notifica dell'unione domestica per persone che convivono con un partner in concubinato» deve essere inoltrato per iscritto all'Asga durante il periodo di vita della persona assicurata. Non deve far altro che scaricare il formulario all'indirizzo www.asga.ch. Noi le confermeremo per iscritto la clausola beneficiaria, che potrà essere da lei revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Chi ha diritto al mio capitale in caso di decesso?

Il suo capitale in caso di decesso diventa esigibile qualora lei deceda prima del pensionamento. Il capitale in caso di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia esistente al momento del decesso, dedotti eventuali valori capitalizzati per la corresponsione di rendite al partner ai sensi dell'art. 22 e al partner divorziato ai sensi dell'art. 23 nonché dedotte le liquidazioni in capitale ai sensi dell'art. 22 comma 4 e comma 8 del Regolamento della cassa.

Hanno diritto al capitale in caso di decesso i superstiti indicati di seguito:

- Gruppo a: il coniuge o il partner registrato e i figli della persona deceduta aventi diritto alla rendita per orfani
- Gruppo b: il partner in concubinato ai sensi dell'art. 22 comma 2 o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni
- Gruppo c: gli altri figli
- Gruppo d: i genitori
- Gruppo e: i fratelli e le sorelle / i fratellastri e le sorellastre

Avvertenza

- ▶ Per meglio prendere in considerazione lo scopo della previdenza sulla base delle circostanze individuali, ha la **facoltà di definire** la quota del riparto fra gli aventi diritto **in seno a ogni singolo gruppo da a ad e**.
- ▶ Lei può **posporre** il **gruppo a** agli altri gruppi oppure **abbinarlo** ai medesimi.
- ▶ Lei può inoltre modificare la **successione** dei gruppi da **c ad e**.


Ciò presuppone, in tutti i casi, che l'Asga sia entrata in possesso della corrispondente dichiarazione beneficiaria scritta antecedentemente al decesso.

Esempi pratici

Persona che convive con un partner in concubinato (convivente)

Situazione

Persona assicurata: ha un partner in concubinato, nessun figlio



Possibilità 1

Clausola beneficiaria – 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	Sì	100
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1 (madre)	Sì	100
Genitore 2 (padre)	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Come beneficiario può istituire al 100 % (al primo posto) il partner in concubinato e, di seguito, la madre al 100 % (al secondo posto).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC

Possibilità 2

Clausola beneficiaria – 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1 (madre)	Sì	50
Genitore 2 (padre)	Sì	50
Fratelli e sorelle	No	0

Lei può istituire come beneficiari i genitori in parti uguali (nella misura del 50 % ciascuno).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC

Avvertenza

- Di conseguenza, non sarà possibile istituire il partner in concubinato come beneficiario al secondo posto quindi, in questo caso, il partner in concubinato non potrà essere designato come beneficiario (poiché, altrimenti, egli dovrebbe essere collocato al primo posto).

Motivazione: La successione ai sensi dell'art. 20a LPP è imperativa nella misura in cui il partner in concubinato deve essere anteposto agli altri figli, ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle. Il partner in concubinato non può essere abbinato o posposto nella successione.

Non possibile


Lei non può istituire come beneficiari il partner in concubinato al 50 % e la madre al 50 % poiché il partner in concubinato non può essere abbinato ad altri gruppi di aventi diritto.

Motivazione: La successione ai sensi dell'art. 20a LPP è imperativa nella misura in cui il partner in concubinato deve essere anteposto agli altri figli, ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle. Il partner in concubinato non può essere abbinato o posposto nella successione.

Persona che convive con un partner in concubinato (convivente) e figli

Situazione

Persona assicurata: ha un partner in concubinato, 1 figlio (di età superiore ai 25 anni)



Possibilità 1

Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	Sì	100
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Lei può istituire come beneficiari gli altri figli nella misura del 100 %.

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC

Avvertenza

- Di conseguenza, non sarà possibile istituire il partner in concubinato come beneficiario al secondo posto quindi, in questo caso, il partner in concubinato non potrà essere designato come beneficiario (poiché, altrimenti, egli dovrebbe essere collocato al primo posto).

Motivazione: La successione ai sensi dell'art. 20a LPP è imperativa nella misura in cui il partner in concubinato deve essere anteposto agli altri figli, ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle. Il partner in concubinato non può essere abbinato o posposto nella successione.

Possibilità 2

Clausola beneficiaria – 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	Sì	100
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	Sì	100
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0


Come beneficiario può istituire al 100 % (al primo posto) il partner in concubinato e l'altro figlio al 100 % (al secondo posto).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 3 del RC

Non possibile

Lei non può istituire come beneficiari il partner in concubinato al 50 % e l'altro figlio al 50 % poiché un tale abbinamento non è ammesso.

Motivazione: La successione ai sensi dell'art. 20a LPP è imperativa nella misura in cui il partner in concubinato deve essere anteposto agli altri figli, ai genitori nonché ai fratelli e alle sorelle. Il partner in concubinato non può essere abbinato o posposto nella successione.



Situazione

Persona assicurata: ha un/una partner in concubinato,
1 figlio avente diritto alla rendita per orfani

Possibilità 1

Clausola beneficiaria – 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figlio avente diritto alla rendita per orfani	Sì	100
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figlio avente diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	Sì	100
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Come beneficiario può istituire al 100% (al primo posto) il figlio avente diritto alla rendita per orfani e il partner in concubinato al 100% (al secondo posto).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 3 del RC

Possibilità 2

Clausola beneficiaria – 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	No	0
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	Sì	100
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Clausola beneficiaria – 2° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	Sì	100
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	No	0
Altri figli	No	0
Genitore 1 (madre) Genitore 2 (padre)	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Come beneficiario può istituire al 100 % (al primo posto) il partner in concubinato e il figlio avente diritto alla rendita per orfani al 100 % (al secondo posto).

Motivazione: ciò è possibile secondo l'art. 24 comma 5 del RC

Possibilità 3

Clausola beneficiaria - 1° posto

Gruppo	Clausola beneficiaria Sì/No	Quota in %
Figli aventi diritto alla rendita per orfani	Si	50
Partner in concubinato <i>o la persona tenuta al mantenimento di uno o più figli comuni</i>	Si	50
Altri figli	No	0
Genitori	No	0
Fratelli e sorelle	No	0

Lei può istituire come beneficiari il partner in concubinato al 50 % e il figlio avente diritto alla rendita per orfani al 50 %.

Motivazione: poiché il figlio avente diritto alla rendita per orfani può essere combinato, egli può essere abbinato al partner in concubinato.